

Capitolo XI

DELLA CARTELLA CLINICA

Art. 168. La Cartella clinica è uno strumento oggettivo e accessibile alla comprensione di terzi e non solo a chi vi partecipa alla redazione.

Art. 169. Nel rapporto tra l' équipe sanitaria e l' assistito, la Cartella clinica è uno degli elementi più rilevanti. È inoltre di fondamentale importanza per il carattere probatorio nei confronti della Legge e per ragioni economico-amministrative.

Art. 170. La Cartella clinica deve essere redatta e firmata dallo stesso medico curante e, nel caso di sostituzione professionale, tale circostanza deve risultarvi.

Art. 171. La Cartella clinica deve essere scritta in modo leggibile, non contenere cancellature né correzioni né spazi in bianco e, nel caso di errore, si scriverà la dicitura "ERRORE" e si chiarirà quanto necessario. Non è consentito aggiungere niente tra le righe.

Art. 172. I fogli della Cartella clinica devono essere numerati progressivamente e su ognuno di essi devono risultare i nomi dell' assistito e del membro dell' équipe sanitaria e la data. Devono essere evidenziati gli orari delle prestazioni e, fondamentalmente, la descrizione dettagliata delle condizioni in cui l' assistito viene accolto.

Art. 173. Sulla Cartella clinica si farà constare l' esatta descrizione di tutti gli esami di laboratorio e strumentali eseguiti e, nel caso di una metodica invasiva, l' esauriente descrizione di tutti i sintomi che avevano consigliato di eseguirla. Va redatta contestualmente alle diverse prestazioni effettuate.

Art. 174. Nel caso di Second opinion, tale circostanza deve risultare sulla Cartella con data e ora.

Art. 175. Sulla Cartella clinica deve risultare l' informazione fornita dall' assistito e/o dai congiunti nonché la risposta dell' assistito alla terapia, sia clinica che chirurgica.

Art. 176. Non vi devono essere omesse notizie imprescindibili alla miglior terapia anche se le stesse possano essere oggetto di falsi pudori oppure socialmente discutibili.

Art. 177. Il Consenso informato sottoscritto dall' assistito, dai congiunti oppure dal legale rappresentante va allegato alla Cartella clinica.

Art. 178. La Cartella clinica completa e redatta in forma leggibile è una delle maggiori responsabilità dell' équipe sanitaria. Una difettosa redazione della stessa è un elemento aggravante nei processi per responsabilità legale.

Art. 179. La Cartella clinica contiene i dati anagrafici, e su questi vi è un diritto personalissimo, il cui unico titolare è l' assistito. Qualora fosse richiesta, la mancata consegna al titolare può dar luogo alla richiesta di risarcimento per il danno causato.

Art. 180. Quanto previsto per la Cartella clinica propriamente detta è altresì applicabile al materiale complementare, quali: esami clinici, tomografie, radiografie, ecc.; tutti questi documenti sono inerenti alla salute, al corpo e all' intimità dell' assistito e quindi inalienabili e soltanto l' assistito può gestirli e rivelarne il contenuto.

Art. 181. Il medico e/o l' istituzione sanitaria sono i custodi della Cartella clinica, la cui scomparsa o la mancata conservazione ostacolano l' azione della giustizia e tolgono contemporaneamente la possibilità al medico curante e all' istituzione sanitaria stessa di un' inestimabile opportunità di difesa legittima. Il custode della Cartella clinica è tenuto a risponderne in tali circostanze.

Art. 182. Per quanto sopra, il segreto medico va preservato e la Cartella clinica non deve essere esposta a chi abbia altri interessi non prettamente professionali.

Art. 183. È etico il rispetto all' ordine giudiziario di esibizione della Cartella allo scopo di indagini, sia contro oppure a favore della difesa della responsabilità legale.

Art. 184. La Cartella clinica non può essere utilizzata a fine spurio, di discriminazione di nessuna specie o per l' esclusione dai benefici previsti dalla Legge.

Art. 185. Qualora la Cartella clinica fosse informatizzata, occorre implementare sufficienti misure di sicurezza per garantire l' inalterabilità delle informazioni e per evitare l' azione di offesa all' informazione tutelata.